



LE CER per valorizzare i «Giacimenti Pubblici dormienti» attraverso il P.P.P.

COMUNITÀ ENERGETICHE IN PUGLIA: ISTRUZIONI ED OPPORTUNITÀ

Prof. Dott. Enzo Tucci

Dottore Commercialista – Docente a contratto, Partenariato Pubblico Privato - POLIBA

BARI 11 APRILE 2024



COMUNITÀ ENERGETICHE IN PUGLIA:
ISTRUZIONI ED OPPORTUNITÀ

BARI 11 APRILE 2024

Comunità Energetiche Rinnovabili

Partenariato Pubblico Privato

SOSTENIBILITA'
CONDIVISIONE
EFFICIENZA

SOSTENIBILITA'
CONDIVISIONE
EFFICIENZA

VAOLORE PER LA SOCIETA'

VAOLORE PER LA SOCIETA'



OBIETTIVI



PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE





Decreto CER MASE 414/2023 del 07.12.23



COMUNITÀ ENERGETICHE IN PUGLIA:
ISTRUZIONI ED OPPORTUNITÀ

BARI 11 APRILE 2024

m amte.UDCM.DECRETI MINISTRO.R.0000414.07-12-2023



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

On. Gilberto Pichetto Fratin



GILBERTO PICHETTO
FRATIN
Ministero dell'Ambiente e
della Sicurezza
Energetica
MINISTRO
06.12.2023 19:51:55
GMT+01:00



*Il Ministro dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 del 18 febbraio 2022 sulla "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022" (nel seguito: la Comunicazione CE), recante le condizioni in base alle quali gli aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;



COMUNITÀ ENERGETICHE IN PUGLIA:
ISTRUZIONI ED OPPORTUNITÀ

BARI 11 APRILE 2024

Decreta

TITOLO I FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, nel perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, disciplina, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021, le modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), e definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (d'ora in avanti PNRR).



COMUNITÀ ENERGETICHE IN PUGLIA:
ISTRUZIONI ED OPPORTUNITÀ

BARI 11 APRILE 2024

VISTI gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (*DNSH*, “*Do no significant harm*”);

VISTA la comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;

Introduzione

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell’ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (*Green Deal europeo*)¹. In particolare, un’attività economica arrega un danno significativo:


- alla **mitigazione dei cambiamenti climatici**, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all’**adattamento ai cambiamenti climatici**, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all’**uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine**, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all’**economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti**, se porta a significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla **prevenzione e riduzione dell’inquinamento**, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
- alla **protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi**, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l’Unione europea.

Il Regolamento (UE) 2020/852 e il Regolamento Delegato 2021/2139, descrivono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un “danno significativo”, contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali; ovvero per ogni attività economica sono state raccolti i criteri cosiddetti DNSH.



GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL’AMBIENTE (cd. DNSH)

Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022



Art. 3 c.2 lett. c) → e) gli impianti posseggono i requisiti prestazionali e di tutela ambientale, ivi inclusi i criteri di sostenibilità di cui all’Allegato 3, necessari anche per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e i requisiti costruttivi declinati nelle regole operative di cui all’articolo 11 del presente decreto:



COMUNITÀ ENERGETICHE IN PUGLIA:
ISTRUZIONI ED OPPORTUNITÀ

BARI 11 APRILE 2024

INDICAZIONI

La tariffa incentivante non può essere destinata alle PMI in misura superiore al 55%. L'eccedenza va destinata a partecipanti diversi dalle PMI oppure destinata a finalità sociali aventi ricadute sul territorio dove sono insediati gli impianti (cfr. Art. 3, c. 2, lett. g) del Decreto)



Gli aspetti ambientali e sociali sono centrali



Si potranno organizzare CACER secondo conformazioni diverse ed a supporto delle comunità e degli enti locali.




Il P.P.P. può rappresentare un'opportunità da esplorare e con cui gli Enti Pubblici possono valorizzare le risorse presenti (Es. Acqua ??, Depurazione??, ecc.)



COMUNITÀ ENERGETICHE IN PUGLIA:
ISTRUZIONI ED OPPORTUNITÀ

BARI 11 APRILE 2024

I GIACIMENTI PUBBLICI (dormienti) DA VALORIZZARE





Giacimenti degli enti Pubblici Come Valorizzarli ??

Il giacimento

è un deposito contenente **risorse di valore** in concentrazione economicamente competitiva. I giacimenti vengono sfruttati tramite miniere (solidi), pozzi (fluidi).

La concentrazione economicamente competitiva è funzione delle tecnologie disponibili e degli obiettivi economici e **di sostenibilità (E.S.G.)** utilizzati per condurre le valutazioni (Es. *Envision – Get it Fair*).

Possibili Giacimenti Pubblici da valorizzare energeticamente

- Superfici disponibili per fotovoltaico
- Sottoprodotti con valore energetico.
- Matrici e scarti con valore energetico
- «fanghi depurati»?
- Salti idrici
- Siti ventosi
- Efficientamenti energetici E.S.C.O.



COMUNITÀ ENERGETICHE IN PUGLIA:
ISTRUZIONI ED OPPORTUNITÀ

BARI 11 APRILE 2024



*STRUMENTO PER LA VALORIZZAZIONE
ECONOMICA E SOSTENIBILE (E.S.G.) DEI
«GIACIMENTI PUBBLICI»*



COMUNITÀ ENERGETICHE IN PUGLIA:
ISTRUZIONI ED OPPORTUNITÀ

BARI 11 APRILE 2024



PRINCIPALI ASPETTI NORMATIVI



**LIBRO IV****DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI****PARTE I****DISPOSIZIONI GENERALI****Articolo 174.***Nozione.*

1. Il partenariato pubblico-privato è un'operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche:

a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;

b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;

c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione;

d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato.

2. Per ente concedente, ai sensi della lettera a) del comma 1, si intendono le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 1 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

3. Il partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale comprende le figure della concessione, della locazione finanziaria e del contratto di disponibilità, nonché gli altri contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con operatori economici privati che abbiano i contenuti di cui al comma 1 e siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. L'affidamento e l'esecuzione dei relativi contratti sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai Titoli II, III e IV della Parte II. Le modalità di allocazione del rischio operativo, la durata del contratto di partenariato pubblico-privato, le modalità di determinazione della soglia e i metodi di calcolo del valore stimato sono disciplinate dagli articoli 177, 178 e 179.

4. Il partenariato pubblico-privato di tipo istituzionale si realizza attraverso la creazione di un ente partecipato congiuntamente dalla parte privata e da quella pubblica ed è disciplinato dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dalle altre norme speciali di settore.

5. I contratti di partenariato pubblico-privato possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati ai sensi dell'articolo 63.

REGIONE
PUGLIAunioncamere
pugliaANCI
PUGLIAPolitecnico
di BariCOMUNITÀ ENERGETICHE IN PUGLIA:
ISTRUZIONI ED OPPORTUNITÀ**BARI 11 APRILE 2024****CARATTERI SALIENTI**

- Risorse dei privati
- Gestione e Rischio operativo trasferito al privato
- Know how privato

VANTAGGI

- Valorizza le pubbliche risorse attraverso Finanza e know-How dei privati
- Esime il pubblico dai rischi e dalle questioni di gestione
- Non incide sui saldi di finanza pubblica quando contabilizzato «*off balance*»
- Coniugazione di obiettivi sociali, pubblici e imprenditoriali



COMUNITÀ ENERGETICHE IN PUGLIA:
ISTRUZIONI ED OPPORTUNITÀ

BARI 11 APRILE 2024

Partenariato Pubblico Privato e D.lgs. 36/2023

ELEMENTI CARATTERIZZANTI I PPP (Parte I) – Art. 174

Durata del contratto, media-lunga, determinata in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario per raggiungere il risultato di interesse pubblico → La **durata massima** della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli **investimenti effettuati** nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con **un ritorno sul capitale investito (Art. 178)** → la durata dei contratti di concessione è **di regola non prorogabile**.

Finanziamento, tutto o in parte (comunque «in misura significativa») a carico del **privato**, a seconda della tipologia di intervento.

Realizzazione e gestione del progetto, sono affidate al **privato**, mentre spetta alla **parte pubblica** la **definizione degli obiettivi** e la verifica circa il raggiungimento degli stessi.



Partenariato Pubblico Privato e D.lgs. 36/2023

ELEMENTI CARATTERIZZANTI I PPP (Parte II) – Art. 174

Assunzione del rischio operativo da parte del soggetto privato.

Eliminato il limite del 49% per il contributo pubblico: il superamento di determinate percentuali stabilite a livello europeo dalle decisioni Eurostat, non incide sulla qualificazione dell'operazione come concessione o appalto, ma rileva ai fini della contabilità pubblica (Art. 177, co. 7).

Equilibrio economico-finanziario: coesistenza di convenienza economica (capacità di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito) e sostenibilità finanziaria (capacità del progetto di generare dei flussi monetari sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti) (Art. 177, co. 5).

Project Finance



I flussi di cassa generati dal progetto devono coprire:

1. Le uscite per gli investimenti
2. Le uscite per la gestione
3. Gli interessi per il capitale di debito
4. La restituzione e l'adeguata remunerazione del capitale investito

Project Financing

«Un operazione di finanziamento di una specifica iniziativa economica, realizzata tramite un'entità costituita ad hoc in cui i flussi di cassa derivanti dalla gestione rappresentano la fonte principale per la copertura del servizio del debito.»



COMUNITÀ ENERGETICHE IN PUGLIA:
ISTRUZIONI ED OPPORTUNITÀ

BARI 11 APRILE 2024

Le procedure possibili:

INIZIATIVA PUBBLICA
INIZIATIVA PRIVATA



COMUNITÀ ENERGETICHE IN PUGLIA:
ISTRUZIONI ED OPPORTUNITÀ

BARI 11 APRILE 2024

Finanza di Progetto

Art. 193-195 d.lgs. 36/23

INIZIATIVA PUBBLICA

INIZIATIVA PRIVATA

Il Project Financing è uno strumento utilissimo per consentire agli enti pubblici di sviluppare i progetti necessari a valorizzare i propri GIACIMENTI DORMIENTI.

Efficientamenti della pubblica illuminazione, CER, realizzazione di impianti per la produzione di energia, impianti sportivi e altre strutture e servizi di interesse collettivo possono essere realizzate attraverso la Finanza di Progetto:

- Senza incidere sulle casse pubbliche
- Senza incidere sui saldi di finanza pubblica (*contabilizzazione fuori bilancio*)
- Accedendo a risorse finanziarie e competenze dei privati
- Spostando i rischi di gestione sull'operatore economico privato



COMUNITÀ ENERGETICHE IN PUGLIA:
ISTRUZIONI ED OPPORTUNITÀ

BARI 11 APRILE 2024

FINANZA DI PROGETTO – INIZIATIVA PRIVATA Art. 193 d. lgs 36/23

L'operatore economico può presentare una proposta che contenga:

- Un progetto di fattibilità Tecnico-Economico
- Un PEF asseverato
- L'indicazione delle condizioni di gestione
- Una bozza di convenzione

*Il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo. **Art 193 c.3***

NOVITA': viene meno l'obbligo di presentazione della cauzione provvisoria a corredo della proposta. A mente del comma 6 dell'art. 193 del D.lgs. 36/2023, solo le offerte per la partecipazione alla gara devono essere corredate dalle garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del D.lgs. 36/2023 e il soggetto aggiudicatario deve prestare la garanzia definitiva di cui all'art.117 del D.lgs. 36/2023.

La procedura per l'affidamento in Finanza di Progetto di una proposta ad iniziativa privata può essere usata per tutti i contatti di PPP (Art. 198 c.1 – D. lgs 36/23)



La Pubblica Amministrazione:

- *valuta entro novanta giorni* dalla presentazione della proposta, la fattibilità della medesima, *invitando se necessario il promotore ad apportare* al progetto di fattibilità le *modifiche* necessarie per la sua approvazione.
- Se il promotore non apporta le modifiche richieste, come eventualmente rimodulate sulla base di soluzioni alternative suggerite dallo stesso promotore per recepire le indicazioni dell'ente concedente, la proposta è respinta.
- L'ente concedente conclude la procedura di valutazione con provvedimento espresso, pubblicato sul proprio sito istituzionale e oggetto di comunicazione ai soggetti interessati.
- *Se la proposta è approvata il progetto è posto a base di gara*, al soggetto proponente, invitato alla gara, è riconosciuta la prelazione.
- Il progetto di fattibilità, una volta approvato, è inserito tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente.






COMUNITÀ ENERGETICHE IN PUGLIA:
ISTRUZIONI ED OPPORTUNITÀ

BARI 11 APRILE 2024

Art. 193 c. 11 – Finanza di Progetto ad iniziativa Privata

L'ente concedente può sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare i progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato, di cui all'articolo 175, comma 1, con le modalità disciplinate nel presente Titolo.

Struttura tipo di un'operazione di PPP - soggetti e rapporti contrattuali





COMUNITÀ ENERGETICHE IN PUGLIA:
ISTRUZIONI ED OPPORTUNITÀ

BARI 11 APRILE 2024

***Usiamo le CER per valorizzare i
«Giacimenti Pubblici
dormienti» attraverso il P.P.P.***

Enzo Tucci

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE



COMUNITÀ ENERGETICHE IN PUGLIA:
ISTRUZIONI ED OPPORTUNITÀ

BARI 11 APRILE 2024



Politecnico di Bari

